Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 208

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 9 settembre 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

(4713)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1955, n. 798.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847; 26 ottobre 1940, n. 2058; 16 marzo 1942, numero 323; 24 ottobre 1942, n. 1597 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932; 31 ottobre 1950, n. 1308; 11 aprile 1951, n. 953; 25 luglio 1952, n. 1501; 26 ottobre 1952, n. 4529; 10 febbraio 1953, n. 384; 30 luglio 1953, n. 715; 24 settembre 1954, n. 1205 e 14 marzo 1955, n. 345;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 97 — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di « psicologia sperimentale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1955*
*Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 133.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1955, n. 799.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1° ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1° ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24 novembre 1942, n. 1595; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694, e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1628; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311; 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4511; 11 marzo 1953, n. 545; 12 maggio 1953, n. 547; 30 giugno 1954, n. 742; 30 giugno 1954, n. 755; 14 agosto 1954, n. 862; 14 settembre 1954, n. 1231; 29 ottobre 1954, n. 1319; 29 ottobre 1954, n. 1457 e 1° marzo 1955, n. 222;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 12 è abrogato.

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:

12) « Storia del diritto canonico ».

Art. 39. — E' aggiunto il seguente comma: « l'esame di economia e politica agraria senza avere prima superato quelli di economia politica 1° e 2° corso ».

Art. 55. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « anatomia topografica ».

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

15) « Chimica inorganica superiore;

16) Analisi chimica spettroscopica;

17) Chimica teorica;

18) Cristallochimica;

19) Siderurgia e metallurgia ».

Art. 68. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di:

22) « Scienza dell'alimentazione ».

Art. 94. — Agli insegnamenti complementari del corso sono aggiunti quelli di:

43) Organizzazione industriale;

44) Economia e legislazione industriale;

45) Fondamenti di statistica matematica per ingegneri;

46) Tecnica ed economia delle trasformazioni fondiarie;

47) Misure meccaniche.

L'art. 95 è sostituito dal seguente:

« La Facoltà annualmente determinerà con apposito manifesto il piano di studi consigliato per le singole lauree, specificando la durata dei singoli corsi.

Gli studenti che desiderano seguire un piano di studi comprendente corsi complementari diversi da quelli consigliati dalla Facoltà, dovranno presentare motivata domanda entro il 31 dicembre per l'approvazione della Facoltà.

In ogni caso debbono essere osservate le seguenti norme:

L'iscrizione e l'esame di fisica tecnica debbono precedere l'iscrizione e l'esame di macchine, impianti industriali meccanici, arte mineraria.

L'iscrizione e l'esame di meccanica applicata alle macchine debbono precedere le iscrizioni e gli esami di macchine, costruzioni di macchine, disegno di macchine e progetti, tecnologie generali, tecnologie speciali.

L'iscrizione e l'esame di scienza delle costruzioni debbono precedere le iscrizioni e gli esami di costruzioni in legno, ferro e cemento armato, costruzione di ponti, costruzione di macchine, costruzioni idrauliche, impianti speciali idraulici, costruzioni stradali e ferroviarie, tecnologie generali, architettura tecnica seconda parte, costruzione di macchine elettriche e arte mineraria.

L'iscrizione e l'esame di idraulica debbono precedere l'iscrizione e l'esame di costruzioni idrauliche, di impianti speciali idraulici, di tecnica urbanistica.

L'iscrizione e l'esame di costruzione di macchine debbono precedere l'iscrizione e l'esame di costruzioni aeronautiche, di impianti industriali meccanici, di tecnologie speciali.

L'iscrizione e l'esame di elettrotecnica debbono precedere l'iscrizione e l'esame di costruzione di macchine elettriche, comunicazioni elettriche, radiotecnica, trazione elettrica, geofisica mineraria, tecnica ed economia dei trasporti.

L'iscrizione e l'esame di topografia con elementi di geodesia debbono precedere l'iscrizione e l'esame di costruzioni stradali e ferroviarie e geofisica mineraria.

L'iscrizione e l'esame di chimica organica debbono precedere, per la laurea in ingegneria chimica, l'iscrizione e l'esame di chimica fisica, chimica industriale, impianti industriali chimici.

L'iscrizione e l'esame di chimica applicata debbono precedere l'iscrizione e l'esame di impianti industriali chimici.

Le iscrizioni e gli esami di petrografia e geologia debbono precedere l'iscrizione e l'esame di giacimenti minerari e geofisica mineraria.

L'iscrizione e l'esame di architettura tecnica 1ª parte debbono precedere l'iscrizione e l'esame di architettura tecnica 2ª parte.

L'iscrizione e l'esame di architettura tecnica 2ª parte debbono precedere l'iscrizione e l'esame di architettura e composizione architettonica.

L'iscrizione e l'esame di tecnologie generali debbono precedere l'iscrizione e l'esame di tecnologie speciali.

L'esame di macchine deve precedere l'esame di impianti industriali meccanici.

L'esame di aerodinamica deve precedere l'esame di costruzioni aeronautiche.

L'esame di costruzioni stradali e ferroviarie deve precedere l'esame di tecnica urbanistica.

L'esame di chimica fisica deve precedere l'esame di metallurgia e metallografia.

L'esame di elettrotecnica deve precedere gli esami di misure elettriche e di impianti industriali elettrici.

L'esame di idraulica deve precedere l'esame di macchine ».

Il secondo comma dell'art. 107, che prevedeva la presentazione di due tesine orali per l'ammissione all'esame di laurea in scienze agrarie, è abrogato.

Il terzo comma dell'art. 122 è abrogato.

Art. 234. — relativo alla Scuola di perfezionamento in radiologia medica — l'insegnamento di cui al n. 9 assume la denominazione di « radiobiologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *settembre* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 92, *foglio n.* 135. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955.

**Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Cala Gonone alla statale n. 125, in provincia di Nuoro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 1° aprile 1952, n. 255, con la quale il Consiglio provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Cala Gonone alla statale n. 125;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 24 marzo 1955, n. 810;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Cala Gonone alla statale n. 125, in provincia di Nuoro, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *agosto* 1955
*Registro n.* 30 *Lavori pubblici, foglio n.* 27

(4636)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955.

**Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Torpè alla statale n. 125, in provincia di Nuoro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 1° aprile 1952, n. 255, con la quale il Consiglio provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Torpè alla statale n. 125;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 24 marzo 1955, n. 809;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Torpè alla statale n. 125, in provincia di Nuoro, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *agosto* 1955
*Registro n.* 30 *Lavori pubblici, foglio n.* 28

(4637)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955.

**Nomina di un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1954 al registro n. 23, foglio n. 244, concernente la ripartizione delle attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso per il biennio 1° luglio 1954-30 giugno 1956;

Considerato che il dott. ing. Armando Piccoli, in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, è stato promosso ispettore generale del Genio civile a decorrere dal 26 gennaio 1955 e che, conseguentemente, deve essere chiamato a far parte di detto consesso;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 26 gennaio 1955, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Armando Piccoli è nominato componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è assegnato alle Sezioni III e IV di detto consesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *agosto* 1955
*Registro n.* 28, *foglio n.* 238

(4676)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955.

**Variazioni nella composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1954 al registro n. 23, foglio n. 244, concernente la ripartizione delle attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso per il biennio 1° luglio 1954-30 giugno 1956;

Considerato che gli ispettori generali del Genio civile dott. ingg. Aurelio Ghersi e Antonio Franco sono stati destinati al Ministero dei lavori pubblici con decorrenza, rispettivamente, dal 2 marzo 1955 e dal 26 marzo 1955 e che, conseguentemente, debbono essere chiamati a far parte di detto consesso;

Vista la lettera in data 1° marzo 1955, n. 704, con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha comunicato che, per esigenze di servizio, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. profes-

sore Ugo De Bartolo deve essere esonerato dal prestare servizio presso la VI Sezione del Consiglio stesso dal 1° marzo 1955;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Gli ispettori generali del Genio civile dott. ingg. Aurelio Ghersi e Antonio Franco sono nominati componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici a decorrere, rispettivamente, dal 2 marzo 1955 e dal 26 marzo 1955, con assegnazioni alle Sezioni I, II e VI di detto consesso, il primo, ed alla VI il secondo.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1955, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. prof. Ugo De Bartolo è esonerato dal prestare servizio presso la VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, restando assegnato alle Sezioni I e II del Consiglio stesso ed alla Delegazione speciale per la Cassa del Mezzogiorno, di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1955*
*Registro n. 28, foglio n. 239*

(4675)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955.

**Variazioni nella composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e nella Delegazione speciale del consesso stesso per la Cassa del Mezzogiorno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1954 al registro n. 23, foglio n. 244, riguardante la ripartizione delle attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso per il biennio 1° luglio 1954-30 giugno 1956;

Visto il proprio decreto 19 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1955, al registro n. 18, foglio n. 100, con il quale, tra l'altro, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Francesco Scalesse è stato confermato componente della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa del Mezzogiorno, nella sua qualifica di Provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie;

Ritenuto che gli ispettori generali del Genio civile dott. ingg. Aquino Romano, Fortunato Gangemi, Emidio Piattelli ed Enrico Reggiani sono stati destinati al Ministero dei lavori pubblici con decorrenza dal 30 aprile 1955 i primi tre e dal 1° giugno 1955 il quarto, per cui debbono essere chiamati a far parte di detto consesso;

Considerato che gli ispettori generali dott. ingg. Gustavo Caruso, Gian Ernesto Leschiutta e Francesco Scalesse, in dipendenza della carica rivestita di Provveditori regionali alle opere pubbliche, rispettivamente, per la Basilicata, per la Toscana e per la Puglia, non possono assicurare la loro attiva partecipazione ai lavori della Delegazione speciale per la Cassa del Mezzogiorno, per cui occorre sostituirli in seno alla stessa;

Ritenuto, altresì, che oltre a sostituire gli anzidetti Provveditori si rende opportuno integrare con altri componenti la ripetuta Delegazione;

Che, pertanto, possono essere nominati all'uopo gli ispettori generali del Genio civile Ghersi dott. ing. Aurelio, Marchi dott. ing. Raffaele, Romano dott. ingegnere Aquino, Reggiani dott. ing. Enrico e l'ispettore generale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana Giorgi dott. ing. Ferdinando;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Gli ispettori generali del Genio civile dott. ingegneri Aquino Romano, Fortunato Gangemi ed Emidio Piattelli sono chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici a decorrere dal 30 aprile 1955 e sono assegnati, rispettivamente, alle Sezioni II, III e IV il primo, III il secondo, e I, II e VI il terzo.

Art. 2.

A decorrere dal 1° giugno 1955, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Enrico Reggiani è chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è assegnato alla Sezione I di detto consesso.

Art. 3.

A decorrere dalla data del presente decreto gli ispettori generali del Genio civile Caruso dott. ing. Gustavo, Leschiutta dott. ing. Gian Ernesto e Scalesse dott. ing. Francesco cessano di far parte della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa del Mezzogiorno e dalla stessa data sono nominati componenti della Delegazione stessa gli ispettori generali del Genio civile Ghersi dott. ing. Aurelio, Marchi dott. ing. Raffaele, Romano dott. ingegnere Aquino, Reggiani dott. ing. Enrico e l'ispettore generale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana Giorgi dott. ing. Ferdinando.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1955*
*Registro n. 28, foglio n. 237*

(4677)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1955.

**Determinazione di retribuzioni medie per il personale tavoleggiante retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da ristoranti e bars della provincia di Modena ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla determinazione di salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e gli articoli 17, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per il calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 30, 32 e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni medie, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alla Gestione I.N.A.-Casa, per il personale tavoleggiante retribuito esclusivamente a percentuale dipendente dai ristoranti e bars della provincia di Modena, sono determinate nelle misure di cui all'allegata tabella.

Art. 2.

Il presente decreto ha applicazione a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1955

p. *Il Ministro*: SEDATI

**Tabella di retribuzioni medie per il personale tavoleggiante (« camerieri ») dipendenti dai ristoranti e bars della provincia di Modena.**

SETTORI BARS E CAFFÈ

| | Lire mensili |
|---|---|
| *Esercizi di 1ª e 2ª categoria:* | — |
| Uomini superiori ai 20 anni | 30.000 |
| Donne superiori ai 20 anni | 24.000 |
| Uomini inferiori ai 20 anni | 29.000 |
| Donne inferiori ai 20 anni | 20.000 |
| Uomini dai 16 ai 18 anni | 25.000 |
| Donne dai 16 ai 18 anni | 19.000 |
| *Esercizi di 3ª e 4ª categoria:* | |
| Uomini superiori ai 20 anni | 29.000 |
| Donne superiori ai 20 anni | 23.000 |
| Uomini inferiori ai 20 anni | 28.000 |
| Donne inferiori ai 20 anni | 20.000 |
| Uomini dai 16 ai 18 anni | 25.000 |
| Donne dai 16 ai 18 anni | 19.000 |

SETTORI RISTORANTI

| | Lire mensili |
|---|---|
| *Esercizi di 1ª categoria:* | |
| Uomini superiori ai 20 anni | 32.000 |
| Donne superiori ai 20 anni | 26.000 |
| *Esercizi di 2ª categoria:* | |
| Uomini superiori ai 20 anni | 31.000 |
| Donne superiori ai 20 anni | 26.000 |
| Uomini inferiori ai 20 anni | 30.000 |
| Donne inferiori ai 20 anni | 23.000 |
| *Esercizi di 3ª e 4ª categoria:* | |
| Uomini superiori ai 20 anni | 30.000 |
| Donne superiori ai 20 anni | 25.000 |
| Uomini inferiori ai 20 anni | 29.000 |
| Donne inferiori ai 20 anni | 21.000 |
| *Esercizi di 5ª categoria:* | |
| Uomini superiori ai 20 anni | 29.000 |
| Donne superiori ai 20 anni | 24.000 |
| Uomini inferiori ai 20 anni | 21.000 |
| Donne inferiori ai 20 anni | 21.000 |

Visto, p. *il Ministro*: SEDATI

(4657)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1955.

**Trasferimento del comune di Flumeri dalla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Castelbaronia a quella dei corrispondenti uffici di Grottaminarda.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio del registro di Castelbaronia al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Flumeri un migliore accesso all'ufficio del registro per la maggiore facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Grottaminarda;

Decreta:

Il comune di Flumeri viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Castelbaronia a quella del corrispondente ufficio di Grottaminarda.

Roma, addì 10 maggio 1955

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *maggio* 1955
*Registro n.* 11 *Finanze, foglio n.* 46. — RINA

(4688)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1955.
**Protezione temporanea delle invenzioni industriali, dei modelli e marchi nelle esposizioni.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127;
Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411;
Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
Viste le domande avanzate dai dirigenti o organizzatori delle esposizioni, fiere o mostre sotto elencate;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nelle esposizioni, fiere o mostre sotto elencate godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti 29 giugno 1939, numero 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929:

1) XXI Mostra nazionale della radio e televisione, che avrà luogo a Milano dal 10 al 19 settembre 1955;
2) III Salone internazionale delle arti femminili dell'abbigliamento, che avrà luogo a Bologna dal 1° al 15 ottobre 1955;
3) III Mostra nazionale di elettrodomestici, che avrà luogo a Milano dal 10 al 19 settembre 1955;
4) VIII Fiera di Bolzano Campionaria internazionale che avrà luogo a Bolzano dal 13 al 27 settembre 1955;
5) X Mostra internazionale delle conserve alimentari e relativi imballaggi Salone internazionale tecnico-industriale delle attrezzature per l'alimentazione, che avrà luogo a Parma dal 20 al 30 settembre 1955;
6) I Mostra selettiva e concorso internazionale del mobile, che avrà luogo a Cantù dal 17 settembre al 5 ottobre 1955;
7) V Salone internazionale della tecnica, che avrà luogo a Torino dal 28 settembre al 9 ottobre 1955;
8) IV Salone internazionale dell'alimentazione e delle attività domestiche, che avrà luogo a Bologna dal 1° al 15 ottobre 1955;
9) Salone mercato internazionale delle contrattazioni dell'abbigliamento, che avrà luogo a Torino dal 24 al 30 novembre 1955;
10) XXXIII Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo, che avrà luogo a Milano dal 3 al 12 dicembre 1955.

Sono revocati i precedenti decreti Ministeriali datati 14, 16, 18, 20 e 21 giugno e 1° luglio 1955, concernenti la concessione della medesima protezione temporanea di cui sopra alle singole esposizioni, fiere o mostre elencate nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 1° settembre 1955

*Il Ministro*: CORTESE

(4689)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffida per smarrimento del certificato sostitutivo del diploma di laurea

La dottoressa Virginia D'Eramo di Eramo, nata a Pescocostanzo il 21 settembre 1919, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in lettere rilasciatole dalla Università di Roma in data 6 settembre 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1945-1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4680)

### Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Tartaglione di Luigi, nato a Sala di Caserta il 24 maggio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in filosofia rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 16 marzo 1946, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1944-1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4681)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « La Combattente », con sede in Cerignola

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 agosto 1955, i poteri conferiti all'avvocato Meterangelis, commissario della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « La Combattente », con sede in Cerignola, sono stati prorogati al 30 settembre 1955.

(4678)

### Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « Salsese », con sede in Salsomaggiore, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 agosto 1955, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « Salsese », con sede in Salsomaggiore, costituita con atto in data 2 luglio 1945 per notaio dott. Giuseppe Sozzi, ed è stato nominato commissario il dott. Ermanno De Giovanni.

(4679)

### Scioglimento della Cooperativa agricola « Saturnia Tellus » con sede in Acilia (Roma), e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 agosto 1955, la Cooperativa « Saturnia Tellus », con sede in Acilia (Roma), costituita con atto del notaio dott. Michele Tuccari in data 19 aprile 1951, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato liquidatore il dott. Gaetano Caporale.

(4644)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

## Corso dei cambi dell'8 settembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA. | 624,83 | 624,80 | 624,83 | 624,83 | 624,825 | 624,81 | 624,83 | 624,87 | 624,83 | — |
| $ Can. | 633,25 | 633,50 | 633 — | 633,25 | 633,05 | 632,98 | 633,20 | 633,25 | 633,25 | — |
| Fr. Sv. lib. | 145,80 | 145,50 | 145,77 | 145,80 | 145,78 | 145,78 | 145,80 | 145,80 | 145,795 | — |
| Kr. D. | 89,85 | 89,90 | 90 — | 89,85 | 89,81 | 89,87 | 89,89 | 89,86 | 89,85 | — |
| Kr. N. | 86,88 | 87,10 | 87 — | 86,88 | 86,92 | 86,90 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | — |
| Kr. Sv. | 120,78 | 120,30 | 120,80 | 120,78 | 120,75 | 120,81 | 120,80 | 120,78 | 120,77 | — |
| Fol. | 164,39 | 164,50 | 164 40 | 164,39 | 164,31 | 164,40 | 164,405 | 164,39 | 164,39 | — |
| Fr. B. | 12,50 | 12,50 | 12,495 | 12,50 | 12,49 | 12,50 | 12,495 | 12,50 | 12,50 | — |
| Fr. Fr. | 178,56 | 178,55 | 178,57 | 178,56 | 178,55 | 178,56 | 178,48 | 178,56 | 178,56 | — |
| Fr. Sv. acc. | 142,90 | 143,05 | 142,91 | 142,90 | 142,81 | 142,90 | 142,93 | 142,90 | 142,90 | — |
| Lst. | 1737 — | 1736,75 | 1737 — | 1736,875 | 1736,70 | 1736,98 | 1736,77 | 1737 — | 1737 — | — |
| Dm. occ. | 148,66 | 149 — | 148,68 | 148,66 | 148,61 | 148,68 | 148,67 | 148,66 | 148,65 | — |

### Media dei titoli dell'8 settembre 1955

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 59,875 |
| Id. 3,50 % 1902 | 59,40 |
| Id. 5 % 1935 | 92,625 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,325 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 72,575 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,65 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 84,30 |
| Id. 5 % 1936 | 93,50 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 84,40 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,40 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97,225 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,55 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,525 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 96,475 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 96,275 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi dell'8 settembre 1955

| | |
|---|---|
| 1 dollaro USA. | 624,83 |
| 1 dollaro Can. | 633,225 |
| 1 Fr. Sv. lib. | 145,80 |
| 1 Kr. Dan. | 89,87 |
| 1 Kr. Norv. | 86,88 |
| 1 Kr. Sv. | 120,79 |
| 1 Fol. | 164,397 |
| 1 Fr. bel. | 12,497 |
| 100 Fr. Fr | 178,52 |
| 1 Fr. Sv. acc. | 142,915 |
| 1 Lst. | 1736,822 |
| 1 Marco ger. | 148,665 |

### Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794.55 per una lira egiziana

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 9 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Arnone Salvatore di Michele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3572 — Data: 26 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Patrizi Giuliano di Giulio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 12 — Capitale L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3573 — Data: 26 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Patrizi Giuliano di Giulio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 26 novembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Ricci Andrea fu Laurindo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 23 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Enna — Intestazione: Maiorana Filippo fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 1250.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 agosto 1955

(4515) *Il direttore generale*: SCIPIONE

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

## Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Capra Dante di Eugenio, già esercente in Valenza Po, via Milano n. 512.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 581-AL.

(4620)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1954.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Modena in data 30 marzo 1955, n. 13831, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

*Presidente*:
Cerulli dott. Ettore, vice prefetto.

*Componenti*:
Gaglio dott. Luigi, medico provinciale;
Barbanti-Silva prof. Edgardo, docente in ostetricia e ginecologia;
Erluison dott. Guido, docente in ostetricia e ginecologia;
Venturi Maria, ostetrica condotta.

*Segretario*:
Marino dott. Ernesto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 settembre 1955

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(4670)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1954.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Modena in data 30 marzo 1955, n. 13831, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

*Presidente*:
Cerulli dott. Ettore, vice prefetto.

*Componenti*:
Gaglio dott. Luigi, medico provinciale;
Storti prof. Edoardo, direttore della clinica di patologia speciale medica dell'Università di Modena;
Ferrandu prof. Salvatore, docente in clinica chirurgica;
Paltrinieri-Colli dott. Guglielmo, medico condotto.

*Segretario*:
Maniscalco dott. Egidio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 settembre 1955

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(4669)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1954.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Vercelli in data 31 dicembre 1954, n. 43959, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

*Presidente*:
De Campora dott. Gennaro, vice prefetto.

*Componenti*:
Zanacca dott. Giuseppe, veterinario provinciale;
Finzi prof. Guido, docente in clinica medica veterinaria;
Serra prof. Antonio, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Simonelli dott. Sergio, veterinario condotto.

*Segretario*:
Filosa dott. Giulio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 agosto 1955

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(4606)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pistoia in data 9 maggio 1955, n. 9862, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia è costituita come appresso:

*Presidente:*

Turco dott. Raimondo, vice prefetto.

*Componenti:*

Cocuzza dott. Salvatore, medico provinciale;
Rosselli del Turco prof. Lottieri, docente in clinica medica;
Pagliai prof. Eugenio, primario chirurgo dell'Ospedale di Pistoia;
Sanesi dott. Osvaldo, medico condotto.

*Segretario:*

Consalvo dott. Carlo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 agosto 1955

*L'Alto Commissario:* TESSITORI

(4609)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Pistoia in data 9 maggio 1955, n. 9862, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia è costituita come appresso:

*Presidente:*

Turco dott. Raimondo, vice prefetto.

*Componenti:*

Cocuzza dott. Salvatore, medico provinciale;
Girardi prof. Varo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Pistoia;
Romagnoli prof. Mario, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Agresti Zelinda, ostetrica condotta.

*Segretario:*

Satta dott. Vindice.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 agosto 1955

*L'Alto Commissario:* TESSITORI

(4605)

# MINISTERO DEI TRASPORTI

**Revoca del concorso per esami a quattro posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e bando di un concorso per esami ad otto posti di ispettore in prova nel ruolo suddetto.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;
Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-45 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-45;
Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, che eleva il limite massimo di età nei confronti degli assistenti universitari ordinari o volontari o incaricati;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 5 luglio 1951, n. 519, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente la estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti, in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissa nei riguardi del territorio della Somalia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale n. 227(12)P.I/a.3 del 18 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1955, registro n. 62 bilancio Trasporti, foglio n. 16, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale n. 227(12)P.I/a.3 del 18 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1955, registro n. 62 bilancio Trasporti, foglio n. 16, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è revocato.

Art. 2.

E' indetto un concorso, per esami, ad otto posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 3.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di laurea in ingegneria e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 4.

Chiunque, trovandosi nella condizione di cui al precedente art. 3, intenda partecipare al concorso suddetto dovrà rivolgere e far pervenire apposita domanda al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), non oltre il termine di trenta giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto al precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 6.

Sono valide, agli effetti dell'ammissione al presente concorso, le domande presentate per l'ammissione al concorso revocato col precedente art. 1.

Art. 7.

Nella domanda, redatta su carta bollata da L. 200, gli aspiranti debbono indicare il proprio cognome, nome, paternità, maternità, nonchè la precisa indicazione del domicilio o del recapito. Coloro che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'art. 8 del presente decreto, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età.

Nella domanda stessa i candidati debbono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso del diploma di laurea e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria ai sensi del precedente art. 3;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le domande che risultassero redatte non conformemente — in tutto o in parte — a quanto stabilito dal presente articolo non saranno ritenute valide.

Art. 8.

Per partecipare al concorso suddetto, gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

*A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*B*) di anni cinque:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1954;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

*e*) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia; per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

*f*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*g*) per i profughi dai territori esteri;

*h*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

*C*) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma, assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

*b*) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*c*) per i capi di famiglie numerose, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è infine elevato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto universitario.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi tra di loro purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Art. 9.

I candidati che risulteranno ammessi alla prova orale dovranno esibire alla Commissione esaminatrice la patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli ovvero comprovare alla Commissione stessa di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente da quello successivo alla data dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Pertanto:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

*b*) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati, in carta bollata da L. 100, dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti) i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*e*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilatii ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno produrre il certificato mod. 69, in bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

*h*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovano menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni od a infermità contratte o aggravate per causa di servizio;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualità negli stessi modi indicati alla precedente lettera *g*) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

*l*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*m*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nei due comma precedenti nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*n*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

*o*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata da L. 100;

*p*) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*q*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*r*) i coniugati dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio, provvisto della prescritta legalizzazione.

Tale documento non sarà valido se rilasciato in data anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

La mancata presentazione nel termine di cui al primo comma del presente articolo, dei documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali, comporterà l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.

### Art. 11.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Pertanto i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno produrre, a pena di decadenza, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo alla data dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

*a*) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero, in sostituzione di questo ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 3, entrambi in originale oppure in copie autentiche notarili distinte e separate, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

*b*) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18º anno di età e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 8.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

*d*) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

*e*) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

*f*) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

*g*) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria anzidetta nella forma prescritta dall'art. 4, ultimo comma, del decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate particolarmente oltre che la sana e robusta costituzione come sopra prevista, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le Ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo II della tabella allegata al decreto Ministeriale 17 dicembre 1940, n. 1908);

*h*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari, riportando nell'apposito specchietto le risultanze delle eventuali benemerenze di guerra.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva, oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi, dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

### Art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui all'art. 10, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e, ove non siano ex combattenti, quello di cui alla lettera *h*); debbono però esibire una copia dello stato matricolare, fornita di bollo per L. 200, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui all'art. 11, lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 100) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. I concorrenti che si trovino sotto le armi e che rivestano la qualifica di ex combattenti sono però tenuti a produrre i documenti comprovanti tale qualità.

### Art. 13.

Tutti i documenti dovranno pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro i termini previsti dagli articoli 10 e 11 del presente decreto. Non è ammesso alcun riferimento a documenti presentati a questa o ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta da bollo da L. 100). In tal caso, il concorrente indicherà l'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il titolo di studio originale.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro il termine che verrà loro comunicato.

I candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno potranno — ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60 — produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi, e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati stessi debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie conformi dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti, che risultassero irregolari, la Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo comma del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

### Art. 14.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi al grado iniziale del ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

### Art. 15.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L 200 se fatta dal notaio. Tale documento dovrà essere legalizzato;

*b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) patente automobilistica;

*e*) porto d'armi;

*f*) passaporto;

*g*) carta d'indentità.

### Art. 16.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una prova orale.

Le tre prove scritte si svolgeranno, una su un argomento attinente alle costruzioni, una su un argomento attinente agli impianti di esercizio ed una su un argomento attinente a materiale mobile in particolare.

La prova orale verterà sugli argomenti dell'intero programma, eventualmente con la discussione degli elaborati delle prove scritte obbligatorie.

Gli aspiranti dovranno dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere la prova scritta facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

### Art. 17.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un ispettore generale del ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presidente;

tre funzionari del ruolo suddetto, di grado non inferiore al 6°, membri;

un professore di una scuola di ingegneria, insegnante tecnica ed economia dei trasporti, ovvero scienza delle costruzioni, ovvero meccanica applicata, membro.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere le prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, dell'Ispettorato generale suddetto.

Art. 19.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove di conoscenza di lingue estere, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie, una quota parte del punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5 %, così che la votazione di merito definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente le prove facoltative di lingue.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione definitiva come sopra indicata, tenendo presente, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 20.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, durante il quale potranno essere sottoposti ad uno speciale corso di tirocinio da effettuarsi presso fabbriche di mezzi meccanici di trasporto o presso Società esercenti servizi pubblici di trasporti in concessione.

Trascorso l'indicato periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*).

Coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 22.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile, ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° del personale di gruppo *A* e le indennità spettanti per legge.

Art. 23.

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

*Parte prima.* — Conoscenze scientifiche-tecniche basilari:

1 Elementi fondamentali di meccanica applicata alle costruzioni ed applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di struttura e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato, fondazioni, solai, coperture, tettoie, pensiline, passerelle, sottopassaggi, ponti ecc. Centine. Prove statiche e dinamiche.

2 Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche ed applicazioni meccaniche alle trasmissioni della potenza e alle macchine motrici ed operatrici a fluido, con speciale riguardo alle macchine termiche impiegate per i trasporti terrestri; combustibili per tali macchine.

3 Elementi di fisica tecnica (termotecnica, termodinamica) e nozioni generali di ottica e di acustica (con speciale riguardo alle applicazioni nel dominio dei trasporti terrestri).

4 Elementi di elettrotecnica ed applicazione (produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia elettrica e sua utilizzazione); misure elettriche industriali.

5 Materiali da costruzione ed elementi di tecnologia generale.

*Parte seconda.* — Costruzioni stradali, ferroviarie e tramvie;

1 Tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie.

2 Stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati.

3 Pendenze, curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per strade ordinarie e per ferrovie a scartamento ordinario e ridotto e tramvie.

4 Movimento di materie, sterri e rilevati, consolidamento di terrapieni e di trincee, fognature e drenaggi; opere di difesa dalle erosioni dei fiumi e dei torrenti.

5 Costruzioni del corpo stradale (muri di sostegno, tombini ed acquedotti, ponti e viadotti, gallerie).

6 Pavimentazioni stradali.

7 Organizzazione dei cantieri per costruzioni stradali e ferroviarie; contabilità dei lavori.

8 Armamento ferroviario e sue particolarità, armamento delle tramvie.

9 Fabbricati (fabbricati viaggiatori, magazzini merci; piani caricatori; rimesse locomotive; officine ecc.). Impianti fissi.

10 Scambi e segnali e loro manovre. Cenno sugli apparati centrali e sul sistema di blocco.

*Parte terza.* — Impianti di trasporto:

1 Fabbricati ed impianti per trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni viaggiatori, autostazioni merci, autorimesse, autofficine, ecc.).

2 Filovie ed impianti relativi.

3 Cenni sulle funivie, funicolari, slittovie, sciovie, seggiovie, ascensori, scale mobili.

4 Nozioni generali sulle navi mercantili per trasporti di passeggeri e merci.

5 Dislocamento, stazza, bordo libero.

6 Generalità sugli impianti di approdo sia per il servizio viaggiatori sia per il servizio merci.

7 Impianti di trazione elettrica ferrotramviaria.

*Parte quarta.* — Materiale mobile, locomozione, trazione:

1 Resistenza al movimento in rettifilo ed in orizzontale su strada e su rotaia. Resistenza dovuta alla pendenza, alle curve e all'inerzia. Aderenza: avviamento; frenatura. Potenza necessaria alla trazione.

2 Locomotiva a vapore (carro; caldaia; sistemi di distribuzione; lavoro delle locomotive, consumo di vapore e di carbone; movimenti anormali delle locomotive; tabelle di prestazione).

3 Locomotori elettrici ed automotrici elettriche.

4 Automotrici con motore a combustione interna.

5 Veicoli ferroviari e tramviari; tipi e particolarità.

6 Veicoli automobili per strada ordinaria, con motore a combustione ed elettrici (telaio, motore, trasmissione, sospensione, organi di frenatura). Rimorchi relativi.

7 Cenni sulle riparazioni alle locomotive ed ai veicoli ferroviari, tramviari ed automobilistici e sulle officine di riparazione.

8 Carburanti e combustibili.

*Parte quinta.* — Legislazione:

1 Leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato; nozioni di statistica.

2 Leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

3 Leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici.
4 Leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici.
5 Leggi sulla circolazione stradale; disciplina del traffico nei grandi centri urbani.
6 Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e degli Ispettorati compartimentali.
7 Regolamento per la navigazione interna.
8 Norme per l'accettazione e per il collaudo dei materiali da costruzione.

*Parte sesta.* — Prova facoltativa (solamente scritta):
Lingue estere: lingue francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 agosto 1955

*Il Ministro*: ANGELINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1955*
*Registro n. 63 bilancio Trasporti, foglio n. 156*

(4668)

## PREFETTURA DI CATANZARO

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Rende noto che il dott. Pareo Antonio fu Pasquale, già nominato con decreto prefettizio n. 19602/3 del 16 aprile 1955 vincitore della condotta medica di Petronà (concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950), è stato assegnato, per ordine di graduatoria, alla sede di Roccabernarda resasi vacante a seguito della rinuncia del titolare e accettazione da parte del dott. Pareo stesso. (Decreto prefettizio n. 35110/3 del 12 agosto 1955).

Catanzaro, addì 23 agosto 1955

*Il Prefetto*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Rende noto che il dott. Susanna Luigi fu Gaetano, già nominato con decreto prefettizio n. 19602/3 del 16 aprile 1955 vincitore della condotta medica di Roccabernarda (concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950), è stato assegnato, per ordine di graduatoria, alla sede di Savelli, resasi vacante a seguito della rinuncia del titolare e accettazione da parte del dott. Susanna stesso. (Decreto prefettizio n. 35419/3 del 23 agosto 1955).

Catanzaro, addì 25 agosto 1955

*Il Prefetto*

(4684)

## PREFETTURA DI LECCE

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 22 luglio 1955, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;
Considerato che il dott. Caporaletti Italo, dichiarato vincitore della 1ª condotta di Melendugno ha comunicato di non accettare detta nomina;
Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore della 1ª condotta medica di Melendugno il dott. Guido Gerardo di Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 31 agosto 1955

p. *Il prefetto*: RONCA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 22 luglio 1955, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;
Considerato che il dott. Guido Gerardo, dichiarato vincitore della condotta di Surano ha comunicato di non accettare detta nomina;
Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore della condotta medica di Surano il dott. Messa Mario di Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 31 agosto 1955

p. *Il prefetto*: RONCA

(4674)

MOLA FELICE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.